

L'ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO (Legge 27 dicembre 2002 n.289 – art. 44)

L'art. 44 della Legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003, pubblicata sul S.O. n. 240 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002 n. 305) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- l'ampliamento della platea dei soggetti che possono cumulare la propria pensione con i redditi derivanti da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;
- un condono per i pensionati che, soggetti all'incumulabilità totale o parziale, hanno omesso di comunicare al proprio istituto previdenziale i redditi da lavoro.

1 – LA CUMULABILITÀ TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità è esteso ai lavoratori che, all'atto del pensionamento, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età.

Per effetto di tale novità, queste risultano essere le differenze tra il 2002 ed il 2003:

Attività	Anzianità contributiva	Anno 2002	Anno 2003
Lavoro dipendente o lavoro autonomo	40 anni, indipendentemente dall'età.	Nessuna trattenuta.	Nessuna trattenuta.
Lavoro dipendente	37 anni di contributi e 58 anni di età.	Trattenuta dell'intera pensione.	Nessuna trattenuta.
Lavoro autonomo	37 anni di contributi e 58 anni di età.	Trattenuta del 30% della quota eccedente 392,69 Euro lordi mensili (*).	Nessuna trattenuta.
Lavoro dipendente	Meno di 37 anni di contributi e/o 58 anni di età.	Trattenuta dell'intera pensione.	Trattenuta dell'intera pensione.
Lavoro autonomo	Meno di 37 anni di contributi e/o 58 anni di età.	Trattenuta del 30% della quota eccedente 392,69 Euro lordi mensili (*).	Trattenuta del 30% della quota eccedente 402,12 Euro lordi mensili (*).
(*) Entro il limite massimo del 30% del reddito di lavoro.			

2 – LA CUMULABILITÀ PER I PENSIONATI DI ANZIANITÀ AL 31.12.2002

Anche i pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 (ma la norma si applica anche a coloro che, avendo maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002), nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, dal 1° gennaio 2003 possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al precedente punto 1 versando un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (402,12 Euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 1 (37+58 = 95) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità (le annualità di anzianità

contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino). Tale moltiplicatore sarà pertanto pari a:

- 3 per chi è andato in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età ($95-92=3$);
- 2 per chi è andato in pensione con 36 anni di contributi e 57 anni di età ovvero con 35 anni di contributi e 58 anni di età ($95-93=2$).
- 1 per chi è andato in pensione con 37 anni di contributi e 57 anni di età ovvero con 36 anni di contributi e 58 anni di età ($95-94=1$).

Se l'importo da versare è inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al precedente punto 1, viene comunque versato il 20% della pensione di gennaio 2003.

Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

Ad esempio, un titolare di pensione di anzianità al 1° gennaio 2003 di 2.000,00 Euro lordi, che abbia lasciato il lavoro con 35 anni di contributi e 57 anni di età, accede al regime di totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo o dipendente versando la somma "una tantum" di 1.438,08 Euro, così determinata:

$$* 2.000,00 - 402,12 = 1.597,88$$

$$* 1.597,88 \times 30\% = 479,36$$

$$* 479,36 \times 3 = 1.438,08.$$

2.1 – Versamento minimo e massimo

Se l'importo da versare di cui al precedente punto 2 è inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al precedente punto 1, viene comunque versato il 20% della pensione di gennaio 2003.

Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione di gennaio 2003.

Pertanto, nell'esempio di cui sopra:

- il minimo sarebbe di 400,00 Euro ($2.000,00 \times 20\%$);
- il massimo sarebbe di 6.000,00 Euro ($2.000,00 \times 3$).

3 – IL CONDONO

Per i titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, nonché i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento.

A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore.

Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003.

La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al precedente punto 2.

Pertanto, ad esempio, un titolare di pensione di anzianità dal 1° gennaio 2000, di importo pari a 2.000,00 Euro lordi dal 1° gennaio 2003, che fino al 31 dicembre 2002 ha riscosso l'intera pensione, in quanto non ha avvertito l'INPS della sua condizione di lavoratore dipendente o autonomo, può sanare la sua posizione versando 4.200,00 Euro ($2.000,00 \times 70\% \times 3$ anni)

4 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

Gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità che dovranno essere definite dall'INPS.

L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30% di quanto dovuto, con

rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale (pari al 3,00% su base annua).

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire dopo il 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al precedente punto 2.

5 – COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: INCREMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni), che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato.

Questo significa che i titolari di pensione di anzianità, che svolgano attività di collaborazione coordinata e continuativa e che erano soggetti al contributo previdenziale del 10% fino al 31.12.2002, dal 1° gennaio 2003 sono soggetti al 12,5% e dal 1° gennaio 2004 saranno soggetti al 15,0%.

La ripartizione di tale contributo tra azienda committente e collaboratore rimane quella vigente e cioè 2/3 a carico dell'azienda ed 1/3 a carico del collaboratore.

6 – LA MAPPA DELLA CUMULABILITÀ TOTALE TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO

Le novità introdotte dalla legge in esame impongono un riepilogo generale delle ipotesi per le quali, dal 1° gennaio 2003, è possibile la cumulabilità totale tra redditi di lavoro e pensione:

- * pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo retributivo dal 1° gennaio 2001 (art. 72 legge n. 388/2000);
- * pensione di anzianità equiparata a quella di vecchiaia per il compimento dell'età pensionabile dal 1° gennaio 2001;
- * pensione liquidata sulla base di 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001;
- * pensione liquidata con 37 anni di contributi e 58 anni di età: i requisiti si riferiscono alla data del 1° gennaio 2003 (art. 44, comma 1 della legge finanziaria per l'anno 2003);
- * pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 goduta dai titolari che, pagando una somma in denaro entro il 16 marzo 2003 (o in cinque rate trimestrali maggiorate degli interessi legali), si garantiscono il cumulo totale con i redditi da lavoro (art. 44, comma 2 della legge finanziaria per l'anno 2003);
- * pensione (eccetto l'anzianità) cumulabile "in toto" quando l'attività lavorativa produce un reddito non superiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- * pensione correlata ad attività socialmente utili promosse da Enti locali od altre Istituzioni nell'ambito dei programmi di reinserimento degli anziani;
- * pensione cumulata con l'indennità derivante dalla funzione di giudice di pace (art. 15 legge n. 673/1994);
- * pensione cumulata con le indennità di amministratori locali (legge n. 816/1985) o, comunque, connessa a cariche elettive (parlamentari, regionali, provinciali, locali, ecc.) che non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo (circ. INPS n. 58/1998);
- * pensione correlata ad indennità percepita come giudice onorario aggregato (art. 8 legge n. 276/1997);
- * pensione cumulata con l'indennità per lo svolgimento della funzione di giudice tributario (art. 86 legge n. 342/2000).

LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289

Art. 44 (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

5. Dalla data del 1° aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei

dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.

7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.